ALE
v.
nea
5
VITTORIO EM. III

FONDO PIZZOFALCONE

NAZIONALE
BIBLIOTECA
B. Prov.
Miscellanea
B
51
325
VITTORIO EM. III
NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE
Armadio 1
Palchetto 4
Num.° d' ordine 14

Digitized by Google

678834
SBN

ORDINANZA

DI

SUA MAESTÀ

INTORNO AI DISERTORI

DELLE

REALI TRUPPE.

BIBLIOTECA PROVINCIALE DI NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE DI NAPOLI

NAPOLI

NELLA STAMPERIA REALE

1791.

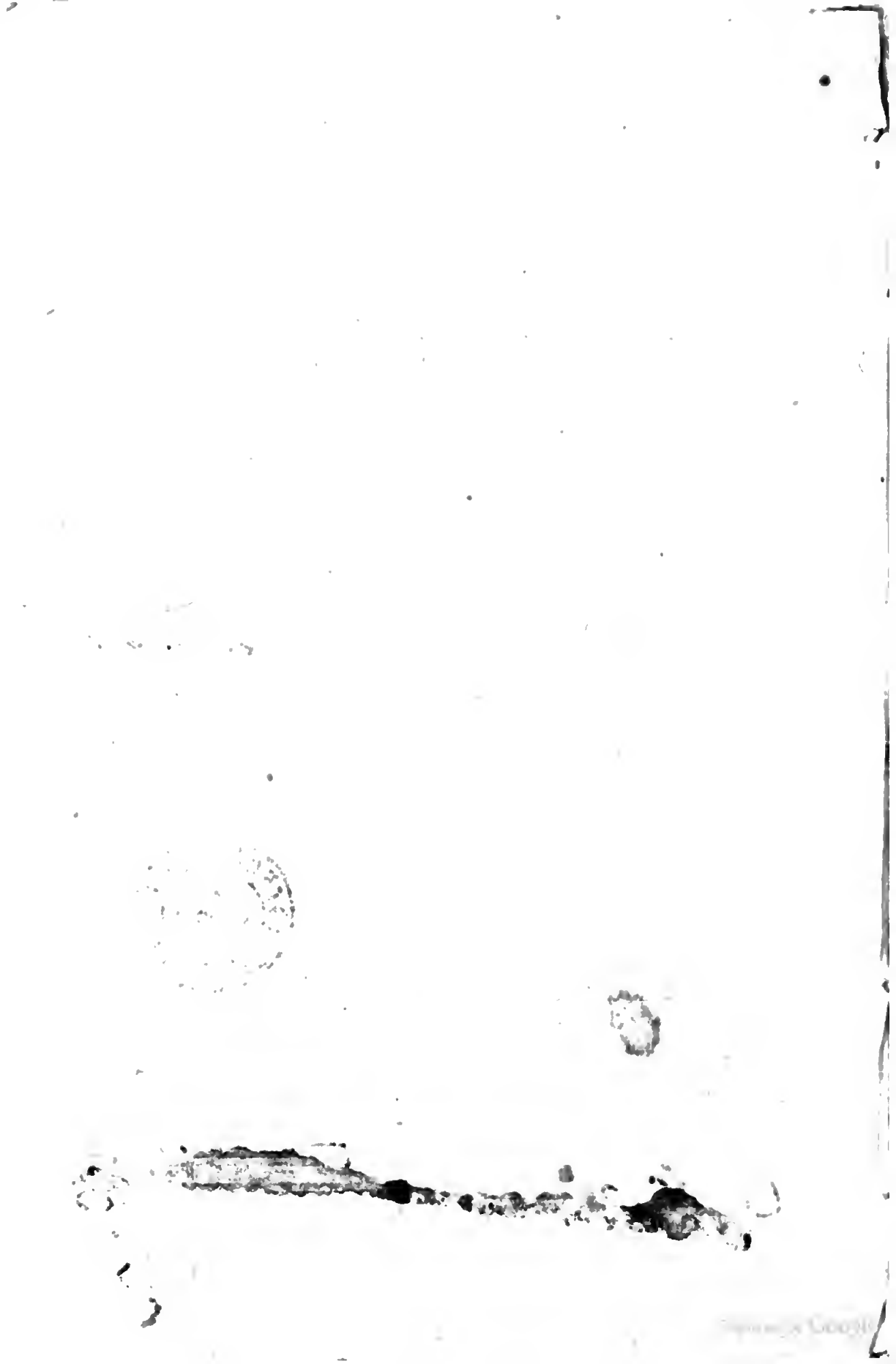

Torella

BIBLIOTECA PROVINCIALE
NAPOLI

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA
ec. ec. ec.

DAlle rappreſentanze de' Superiori delle Noſtre Reali Truppe abbiamo Noi rilevata la neceſſità di doverſi ormai promulgare una fiſſa, e diſtinta legge, onde ovviar con efficacia alle diſerzioni de' Soldati, le quali, per la incertezza delle antiche leggi, ſi ſono oltremodo rendute frequenti. Pertanto abbia-

mo

mo ſtimato coſa conveniente alla Giuſtizia, ed al Noſtro Real ſervizio il far pubblicare la ſeguente Ordinanza intorno all' accennato delitto; e vogliamo che la medeſima ſi eſegua, ed oſſervi inviolabilmente, reſtando abolita ogni altra Ordinanza sullo ſteſſo aſſunto.

DI NAPOLI

CAPITOLO I.

Delle pene pronunciate contro i Diſertori.

ART. PRIMO. Conſiderando Noi che la diſerzione è uno de' delitti contro lo Stato, e che non ve ne può eſſer altro più nocivo al Noſtro Real Servizio, ſpecialmente ſe queſto delitto vien commeſſo in tempo di Guerra; è perciò Noſtra Real Mente che i rei di tal delitto ſiano puniti colla pena della morte in alcuni caſi graviſſimi, come andremo diviſando quì appreſſo. Ne' caſi poi meno gravi, o accompagnati da circoſtanze infamanti, vogliamo che tali rei ſiano condannati al preſidio, o alla galea, o fruſtati, e marcati dall' Eſecutor di Giuſtizia. E finalmente quando la diſerzione non ſia accompagnata da circoſtanze aggravanti, vogliamo che ſia in parte punita colla pena della bacchetta, ed in parte, o interamente contraccambiata colla prolungazione del tempo di ſervizio, ſecondo verrà ſpiegato ne' ſeguenti Articoli.

Idea preliminare del delitto della diſerzione, e della ſua pena.

CAPITOLO II.

Del Ritorno volontario de' Diſertori.

ART. PRIMO. Se un Soldato ſiaſi aſſentato dalla ſua Compagnia ſenza licenza, non vi abbia fatto ritorno fra due giorni ſucceſſivi a quello, nel quale

Quando un Soldato debba riputarſi Diſertore, e quando Emanſore, allontanandoſi dalla Compagnia.

avrà mancato alla visita, e seguiti a mancare alla visita del mattino del terzo giorno; sarà egli considerato come Disertore, registrato come tale dal giorno della sua assenza nel libro delle Filiazioni, e denunciato subito dal Comandante del Corpo ai Superiori immediati, e Maggiori, al Ministro della Guerra, ed a' Comandanti di Milizie, Presidi, e Governatori de' luoghi, dove si possa credere essere rifuggito il Disertore per motivo di avervi parentele, ed aderenze, o per altra causa; affinchè possa farsene pronta ricerca. Ben inteso però che quando il detto Disertore non sia arrestato fuori de' limiti, stabiliti da' bandi dell' Esercito per la consumata diserzione (i quali nelle Piazze d' Armi, o ne' Quartieri, dove vi siano Truppe di Guernigione, o anche di passaggio, non debbono mai oltrepassare la distanza di un miglio, contando dalla Barriera, o ultima Casa della Piazza, o del Quartiere, purchè le porte non ne siano state consegnate) sarà castigato come Emansore, colle pene stabilite per la disciplina del Corpo, a proporzione della durata del tempo, in cui si sarà mantenuto lontano dalla sua Compagnia; purchè non si provi ch' egli sia uscito fuori de' limiti suddetti, e poi ritornato dentro de' medesimi: nel qual caso sarà considerato come Disertore.

Ed allontanandosi dalla Guardia, o da un Distaccamento.

ART. II. Se un Soldato, in luogo di essersi allontanato dalla sua Compagnia, si assenti dalla Guardia, o da un Distaccamento, e, oltre al non essersi ritirato colla stessa Guardia, o col Distaccamento,

ab-

abbia ancora mancato alla visita nel mattino del seguente giorno; sarà egli da quel punto considerato come Disertore: e si praticheranno tutte le diligenze, e misure descritte nell' Articolo precedente.

E quando siasi portato fuori de' limiti stabiliti.

ART. III. Oltre a quanto vien determinato, e prescritto ne' precedenti Articoli, se verrà arrestato qualche Soldato, che siasi portato fuori de' limiti fissati, senza la dovuta permissione; sarà soggettato alle pene, che si stabiliscono appresso contro i Disertori.

E quando ritorni prima del tempo stabilito per la consumata diserzione.

ART. IV. Ogni Soldato, ch' essendosi assentato senza licenza faccia ritorno prima de' termini indicati negli Articoli precedenti, non sarà giudicato come Disertore; ma sarà solamente punito a norma della disciplina del Corpo, fuorchè ne' casi eccettuati in questa Ordinanza.

Idea generale de' Disertori, che ritornano spontaneamente.

ART. V. Il Soldato, che ritorna spontaneamente alla sua Compagnia, ma dopo il termine prescritto di sopra, sperimenterà ancora gli effetti della Nostra indulgenza; e non incorrerà in altra pena, senonchè dovrà riparare al suo fallo con un numero più, o meno grande di anni di Servizio nel Reggimento, nel quale l' avrà commesso.

Limite pel Ritorno volontario in tempo di pace, e in tempo di guerra.

ART. VI. Limitiamo però a tre mesi in tempo di pace, e a dieci giorni in tempo di guerra lo spazio, che Noi lasciamo al pentimento, ed a' rimorsi de' Disertori, da contarsi dal giorno della loro assenza, per essere ammessi all'indulgenza; elasso il qual tempo, non saranno più ammessi al Ritorno volontario.

Il Disertore, che in tempo di pace ritorna fra dieci giorni.

ART.VII. Il Soldato, che in tempo di pace sia disertato, e ritorni volontariamente fra lo spazio di dieci giorni, servirà un anno di più del tempo del suo ingaggiamento.

Che in tempo di guerra ritorna fra dieci giorni.

ART.VIII. Se poi sia disertato in tempo di guerra, e si presenti fra dieci giorni, farà due anni di più di Servizio.

Che vi ritorna, dopo essere stato al Nemico.

ART.IX. S'egli è disertato portandosi al Nemico, e si presenti in detto termine, servirà otto anni di più.

Il Soldato, che diserta un giorno prima della Battaglia, o da un luogo di guerra.

ART.X. Se sarà disertato il giorno precedente a quello di una Battaglia, o pure da un Distaccamento di guerra, da una Piazza assediata, o da una Trincea, tuttochè non fosse passato al Nemico; sarà escluso dal beneficio del Ritorno volontario.

Che disertando in tempo di pace ritorna fra tre mesi, ma dopo diece giorni della diserzione.

ART.XI. Il Soldato, che sia disertato in tempo di pace, quando ritorni volontariamente dentro lo spazio di tre mesi, ma dopo dieci giorni della diserzione; servirà due anni di più del suo ingaggiamento.

Che avendo scalato le Muraglie ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra.

ART.XII. Se avrà scalato le Mura, e ritorni negli accennati tre mesi, servirà per tre anni di più del suo ingaggiamento; ma in tempo di guerra servirà quattro anni di più, purchè ritorni fra dieci giorni.

Che disertando abbia portato arme da fuoco, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra.

ART.XIII. Quattro anni di più di Servizio farà quel Soldato, che nel disertare in tempo di pace abbia portato via arme da fuoco, e ritorni nel termine indicato di tre mesi: ma ne farà cinque in

tem-

tempo di guerra, purchè il ritorno ſi verifichi fra dieci giorni.

Che abbia portato le ſue arme da fuoco, e ſcalato le Muraglie.

ART.XIV. Se mai un Soldato faceſſe ritorno negli ſpazj di tempo indicati ne' precedenti due Articoli, dopo di eſſere diſertato colle medeſime circoſtanze cumulativamente, cioè ſcalando le Mura, e portando via le ſue arme da fuoco; dovrà egli ſervire altri ſette anni., oltre l' ingaggiamento, in tempo di pace, ed otto in tempo di guerra.

Che in tempo di pace diſerti ſtando di Servizio, e ritorni fra diece giorni, o fra tre meſi.

ART.XV. Ogni Soldato, che in tempo di pace diſerta, eſſendo di Servizio, e ritorna al Corpo fra lo ſpazio di dieci giorni, farà altri quattro anni di Servizio di più dell' ingaggiamento; e ne farà otto, quando ritorni fra tre meſi.

Che in tempo di guerra diſerti ſtando di Servizio, e ritorni fra diece giorni.

ART.XVI. Ritornando fra dieci giorni colui, che in tempo di guerra ſia diſertato eſſendo di Servizio, ſervirà otto anni oltre l' ingaggiamento.

Che diſerti ſtando in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre meſi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra.

ART.XVII. Se alcuno diſerti eſſendo in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre meſi, ſervirà per altri ſei anni di più oltre l' ingaggiamento, ſe la diſerzione ſia accaduta in tempo di pace; ma ſe foſſe accaduta in tempo di guerra, ſervirà dodici anni di più, purchè ritorni fra dieci giorni.

Il Capo del Complotto, che ritorni fra tre meſi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra.

ART.XVIII. Il Diſertore, che ſia ſtato Capo del Complotto in tempo di pace, ritornando nel termine di tre meſi, ſervirà dodici anni oltre l' ingaggiamento: ſe ciò accada in tempo di guerra, ne ſervirà venti, qualora il ritorno ſi verifichi tra dieci giorni.

Il Disertore, che abbia portato seco il suo, o l'altrui Cavallo, e ritorni fra dieci giorni in tempo di pace, e fra tre mesi in tempo di guerra.

ART.XIX. Quel Disertore, che avrà portato via il suo, o l'altrui Cavallo, sarà tenuto a servire per venti anni, purchè ritorni fra dieci giorni in tempo di guerra: in tempo di pace poi, ritornando fra tre mesi, l'aumento di Servizio sarà di otto anni.

Il Disertore recidivo, che ritorni ne' termini stabiliti.

ART.XX. Il Soldato, che sia disertato due volte, e goda del Ritorno volontario, dovrà servire pel tempo corrispondente alla qualità della seconda diserzione, ed una metà di più: ma se sia disertato tre, o più volte, e goda del suddetto Ritorno, dovrà servire il doppio del tempo corrispondente alle circostanze dell' ultima diserzione.

Il Soldato disertore, che gode del Ritorno volontario, conserverà nella Compagnia la stessa anzianità; e sarà suscettibile di avanzamento: ma s'è Basso-Usiziale, incomincerà a servir da Soldato.

ART.XXI. Ogni Soldato, che sia ritornato spontaneamente al suo Reggimento, e che vi goda la grazia del Ritorno volontario, conserverà nella sua Compagnia la stessa anzianità, che prima avea; e sarà suscettibile di avanzamento, se per la sua buona condotta giunga a meritarlo: ma i Bassi-Usiziali disertori, che si restituiscono al Reggimento colla detta grazia, rimarranno semplici Soldati, fino a tanto che la buona condotta de' medesimi faccia di nuovo meritare ad essi il passaggio al loro primo impiego.

Metodo come i Disertori possono profittare della grazia del Ritorno volontario.

ART.XXII. Quando un Soldato disertore voglia profittar della grazia del Ritorno, si presenterà al Commissario di Guerra della Città, ove si ritrovi, o della più vicina, e, in difetto del Commissario di Guerra, a qualunque Magistrato del Regno; dichiarando la sua diserzione da tale, o tale altro Reg-

gi-

gimento, o Corpo; ſpecificandone la data, e le circoſtanze; ed aſſicurando di eſſere nell' intenzione di riparare al ſuo fallo, e di ritornare a proprie ſpeſe quanto prima al ſuo Reggimento, o Corpo. Il Commiſſario di Guerra, o il Magiſtrato, a cui egli ſi foſſe indirizzato, gli farà il certificato della ſua dichiarazione, il quale durerà per tanti giorni, quanti il detto Soldato ne avrà biſogno a fare il ſuo ritorno; e queſti giorni verranno ſpecificati in piè del certificato, col cui documento non potrà egli eſſere arreſtato fra detto tempo, eſeguendo, ſenza deviare, il cammino indicato.

I Certificati de' Commiſſarj di Guerra, e de' Magiſtrati locali, a cui ſi preſentino i Diſertori, non ſono valevoli a prolungare la grazia del Ritorno oltre ai termini ſtabiliti.

ART. XXIII. Il detto Certificato però non avrà forza di eſtendere pel Diſertore la grazia del volontario Ritorno oltre ai tre meſi in tempo di pace, e oltre ai dieci giorni in tempo di guerra, fiſſato in queſta Ordinanza; e neppure potrà preſervare tal Diſertore dall' eſſere arreſtato per iſtrada, o arrivando nel ſuo Reggimento, quando abbia egli oltrepaſſato detti termini.

Il Diſertore ritornato al Corpo a chi ſi preſenterà.

ART. XXIV. Il Diſertore, che arriverà al ſuo Reggimento per dimandar la grazia del Ritorno volontario, ſi preſenterà immediatamente al primo Poſto, che s' incontri; il cui Capo lo farà condurre al principal Poſto della Guernigione, o del Quartiere, paleſando al Comandante di queſt'ultimo Poſto l'oggetto del ſuddetto Ritorno; il qual Comandante ne darà parte ſubito al Comandante della Piazza, e a quello del Reggimento. Lo ſteſſo Diſerto-

re

re sarà condotto in prigione per ordine del Comandante della Piazza, affin di restarvi quel tempo, che si richiede per contestare legalmente l'epoca, e le circostanze della sua diserzione, quelle del ritorno, ed il tempo del Servizio, ch'egli sarà obbligato fare in riparazione del suo fallo: e quindi sarà liberato dall'arresto, dopo adempiute le dette solennità.

E se il Reggimento sta in Campagna.

ART.XXV. Se il Reggimento del Disertore fosse all' Esercito, o all' Accampamento, il Soldato farà la detta dichiarazione al Comandante del primo Posto, che ritroverà. Costui ne darà parte all'Ufizial Generale, o ad altro, incaricato del dettaglio di Servizio dell' Esercito; e, dopo ricevutine gli ordini, farà condurre il Disertore al suo Reggimento, dove costui sarà trattenuto alla Guardia del Campo per esser soggettato alle formalità prescritte nel precedente Articolo.

I varj casi, in cui il Soldato si considera disertato in tempo di pace, o di guerra: ed applicazione delle pene relative.

ART.XXVI. Le disposizioni della presente Ordinanza, tanto negli Articoli precedenti, quanto ne' susseguenti, relativamente alla distinzione della pace, e della guerra, avranno la loro applicazione ne' seguenti termini.

1. Ogni volta che un Reggimento sarà fuori Regno, o sulle Frontiere nel caso di doversi queste guardare dall' Inimico, il Disertore del detto Reggimento sarà sottoposto alle pene prescritte in tempo di guerra.

2. Per conseguenza i Disertori del Reggimento, che starà sulle Coste durante una Guerra di Mare, fa-

ſaranno ſottopoſti alle ſteſſe pene.

3. Quelli del Reggimento, che ſi trovi nell' interno del Regno, o ſu di una Frontiera lontana da quella, dove ſia il Teatro della Guerra, ſaranno ſoggetti alle ſteſſe pene ſtabilite in tempo di pace contro i Diſertori.

4. Ma ſe un Diſertore voglia profittare della grazia del volontario Ritorno, e in queſto intervallo il ſuo Reggimento paſſi all' Eſercito, o ſi conduca ſulle Frontiere, dov' è il Teatro della Guerra; tal Diſertore non ſarà più ammeſſo al Ritorno volontario, ſe abbia oltrepaſſato il termine di dieci giorni, da contarſi dal dì dell'arrivo del Reggimento all' Eſercito, o ſulle Frontiere: poichè, ſcorſo queſto termine, non viene più conceduta la ſuddetta grazia durante la Guerra.

Diſertori di un Corpo, che s'ingaggino in un altro.

ART. XXVII. Concediamo intanto la grazia del Ritorno volontario a quel Diſertore delle Noſtre Truppe, il quale, ne' termini fiſſati per detta grazia, abbia preſo ingaggiamento in un altro Reggimento, qualunque ſia il tempo, in cui dichiari la ſua diſerzione; purchè queſta non ſia accompagnata da circoſtanze, che l'eſcludano. Egli adunque farà la dichiarazione al Comandante della ſua Compagnia, il quale ne darà parte al Maggiore, e queſti al Comandante del ſuo Reggimento. Il Diſertore ſarà arreſtato, e condotto al ſuo primo Reggimento, dove ſarà giudicato nella ſteſſa maniera che tutti i Diſertori ammeſſi a profittare della grazia del Ritorno vo-

volontario, senz' abbonargli il servizio prestato nel Reggimento non suo.

CAPITOLO III.

De' Disertori arrestati.

Annunzio delle pene pe' Disertori arrestati.

ART.PRIMO. NOn avendo Noi nel precedente Capitolo prescritto altro pe' Disertori delle Nostre Truppe, i quali volontariamente ritornino nel tempo stabilito, se non se quello di dover essi riparare al loro fallo con un numero più, o meno grande di anni di Servizio; comandiamo ora che siano soggettati alle seguenti pene coloro, i quali saranno arrestati senz' aver profittato di detta grazia, o che ne saranno indegni per le circostanze della diserzione.

Pene contro i Soldati, che disertino in tempo di pace, non essendo di Servizio.

ART.II. Qualunque Soldato arrestato, quando sia disertato in tempo di pace, non essendo di Servizio, passerà quindici giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà otto anni di più del tempo, che gli rimaneva a fare.

Che non essendo di Servizio disertino in tempo di Guerra.

ART.III. Se sia disertato durante la Guerra, non essendo di Servizio, passerà venti giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà sedici anni di più del tempo, che gli rimaneva a fare.

Che disertino dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o disertino da un Distaccamento inviato contro del Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea.

ART.IV. Se sia disertato dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o se sia disertato da un Distaccamento inviato contro il Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea; sarà frustato per mano degli Esecutori della Giustizia Ordinaria, se-

ſegnato colla lettera C. alla ſpalla, e condannato alle galee per venticinque anni.

Che colle dette circoſtanze diſertino al Nemico.

ART.V. Quando colle ſteſſe accennate circoſtanze foſſe diſertato al Nemico, ſarà impiccato.

Che, non eſſendo di Servizio, diſertino dopo ſcalate le Mura, o altro Riparo: e ſe diſertino al Nemico.

ART.VI. Ogni Soldato arreſtato in tempo di pace dopo di avere ſcalato le Mura, o altro Riparo, non eſſendo di Servizio, ſoffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e ſervirà dodici anni più del ſuo ingaggiamento; ma in tempo di Guerra, ſarà condannato alle pene preſcritte nell' Art.IV.; e ſe vi ſi aggiunga la circoſtanza di eſſer egli andato al Nemico, ſoffrirà la pena di morte.

Che in tempo di pace diſertino ſtando di Servizio, o in Sentinella, o Vedetta.

ART.VII. Ogni Soldato, diſertato nell' atto ch' era di Servizio in tempo di pace, ed arreſtato, ſarà condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini; e ſervirà ſedici anni di più del ſuo ingaggiamento: e ſe la diſerzione accada in Sentinella, o Vedetta, ſoffrirà venticinque giri di bacchette per dugento Uomini; e ſervirà venti anni di più dell' ingaggiamento.

Che in tempo di Guerra diſertino colle dette circoſtanze.

ART.VIII. Il Soldato, che, ſtando di Servizio, diſertaſſe in tempo di Guerra, ſarà condannato a venti anni di galea, dopo venti giri di bacchette di dugento Uomini: e ſe ſtava in Sentinella, o Vedetta, ſarà impiccato.

Che vengano trovati fra' Nemici.

ART.IX. Qualunque ſoldato diſertore, arreſtato colle arme alla mano nelle Truppe nemiche, o ſolamente arrolato in quelle, ſarà impiccato, col ſucceſſivo taglio della mano nel primo caſo, e ſenza

tal

tal esacerbazione di pena nel secondo.

Che siano Capi del Complotto di diserzione.

ART.X. Ogni Capo di un Complotto di diserzione, arrestato in tempo di pace, sarà passato per venti giri di bacchette di dugento Uomini, marcato colla lettera D. sulla spalla dall' Esecutor di Giustizia, e condannato a venticinque anni di galea: ma in tempo di Guerra sarà impiccato. Se poi la diserzione non avesse avuto effetto, allora soffrirà egli venti giri di bacchette di cento Uomini, e la pena di quindici anni di galea in tempo di pace; ma di venti anni in tempo di Guerra, con venti giri di bacchette per dugento Uomini.

Che siano partecipi del Complotto non perfezionato.

ART.XI. Il Soldato, che in tempo di pace sarà stato partecipante del Complotto, ed avrà fissato il giorno della diserzione col Capo, senzachè per altro questa abbia avuto effetto; passerà dieci giri di bacchette di dugento Uomini; e servirà otto anni di più del suo ingaggiamento: ma in tempo di Guerra, oltre alla bacchetta, soffrirà la pena di dieci anni di galea.

Che non iscoprano i Complotti, avendone scienza.

ART.XII. Il Soldato che, senza esser intrigato nel Complotto di diserzione, ne avesse avuto scienza, e non lo palesasse ai suoi Superiori, sarà obbligato a servire per otto anni di più del suo ingaggiamento in tempo di pace, e per dodici in tempo di Guerra.

Ricompensa pe' Soldati, che scoprono un Complotto, o un Disertore.

ART.XIII. Il Soldato, che scoprirà un Complotto formato per disertare, o un Disertore di qualunque Corpo (facendolo arrestare) ingaggiato in altro

tro Corpo della ſteſſa Guernigione, o Armata, o occultato in altro ſito di queſte, ſenza eſſerſi dichiarato tale ai Superiori Militari, o Politici del luogo; riceverà di Real conto dal Fondo del Ramo Militare trenta ducati di ricompenſa, ſecondo ſi accenna nell' Ordinanza di Piazza; ed inoltre otterrà immediatamente la ſua licenza, ſe la deſidera: ma ſe preferiſſe di reſtare nel Corpo, riceverà quaranta ducati, in vece di trenta; e il ſuo nome reſterà aſſolutamente occultato. Che ſe il detto Soldato ſcopritore foſſe autor dell'indicato Complotto, riceverà pure le deſcritte gratificazioni, e non ſarà ſoggetto ad alcun gaſtigo.

Pene contro il Soldato reo di furto, e di diſerzione.

ART.XIV. Il Soldato, che in tempo di pace diſerti dopo di aver rubato, ſarà fruſtato dall' Eſecutor di Giuſtizia, marcato alla ſpalla colla lettera D., ed L., e condannato per dieci, o più anni alla galea, a proporzione della natura del furto commeſſo: in tempo di Guerra potrà eſſer condannato anche alla morte ſe vi concorrano circoſtanze aggravanti nel furto, e nella diſerzione.

Che nel diſertare abbia condotto ſeco il ſuo Cavallo, o le ſue Armi; o Cavalli, o armi altrui.

ART.XV. Ogni Soldato, che diſertando in tempo di pace abbia condotto ſeco il ſuo Cavallo, o le ſue armi, ſarà condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini, e a dieci anni di galea, qualora nella diſerzione non vi concorrano circoſtanze aggravanti. In tempo di guerra la pena della galea ſarà di quindici anni, purchè non vi ſi uniſcano le dette circoſtanze, che potrebbero produr-

durre pena maggiore, ed anche di morte, a tenore del prescritto ne' precedenti Articoli. Ma se il suddetto Soldato avesse portato seco Cavalli, o armi di altri, allora sarà egli sottoposto alle pene stabilite nell' Art. XIV.

Che nell'essere arrestato come disertore da' Militari si difenda colle arme; o che disertando assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia.

ART. XVI. Il Disertore, che venga arrestato difendendosi a mano armata contro un Distaccamento delle Reali Truppe, dalle quali fosse inseguito, sarà condannato a morte. E la stessa pena soffrirà il Soldato, che per disertare assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia.

Che si difendesse colle arme nell' essere arrestato come reo di diserzione, o di altro delitto da Birri, e Pagani.

ART. XVII. Ogni Soldato, reo di diserzione, o di altro delitto, se venga arrestato da Birri, o Paesani di qualunque classe, ed a mano armata siasi contro loro difeso, sarà condotto al suo Reggimento, o Corpo per passarvi venti giri di bacchette di dugento Uomini; e servirà quattro anni di più dell' aumento di Servizio stabilito per la semplice diserzione, qualora sia il caso di tale aumento: ma se poi al detto Soldato corrispondesse pena di galea, o presidio, sarà questa accresciuta di quattro anni di più.

Che facesse conato di diserzione, o fosse incontrato con abiti mentiti per commetterla.

ART. XVIII. Qualunque Soldato, che in Guernigione faccia conato di diserzione, o venga incontrato in abiti mentiti, col sospetto di essere per commetterla; passerà dieci giri di bacchette per dugento Uomini, e servirà quattro anni di più del suo ingaggiamento: ma se ciò avvenga in Campagna, l' aumento del Servizio sarà di otto anni.

ART.

ART.XIX. Ogni Soldato, che per la ſeconda volta ſia arreſtato come diſertore, ſoffrirà e la pena corriſpondente a tal ſeconda diſerzione, ed inoltre la metà di tal pena: ſe poi ſia arreſtato per la terza volta, o più, ſarà condannato al doppio della pena ſtabilita per la qualità dell' ultima diſerzione. In qualunque caſo però la bacchetta non oltrepaſſerà venticinque giri di dugento Uomini.

Che foſſe recidivo nella diſerzione.

ART. XX. Se un Diſertore ſi ſarà ingaggiato in altro Corpo, e non ſi ſia dichiarato per profittare della grazia del Ritorno volontario, deſcritta nell' Articolo XXVII. del Capitolo II.; eſſendo ſcoperto nel Reggimento, nel quale ſiaſi ingaggiato, ſarà ricondotto al ſuo primo Reggimento, dove ſoffrirà la metà della pena corriſpondente alla qualità della ſua ultima diſerzione.

Che diſertando dal ſuo Corpo ſiaſi ingaggiato in altro Corpo.

ART.XXI. Se il Diſertore ingaggiato venga ſcoperto in un altro Reggimento, e ricondotto per conſeguenza al ſuo primo Corpo, avendo la qualità aggravante di aver rubato; ſarà fruſtato per mano dell' Eſecutor di Giuſtizia, marcato alla ſpalla colle lettere D., ed L., e condannato in galea per dieci, o più anni, ſecondo la natura del furto commeſſo.

Che abbia di più il reato di furto.

ART.XXII. Tutte le volte che un Soldato reo di diſerzione, o di altro delitto foſſe nel caſo di ſubire qualche pena afflittiva per mano degli Eſecutori di Giuſtizia, dovrà prima dell'eſecuzione degradarſi dall'arme.

Soldati rei, degradati prima di ſubir pena afflittiva per mano degli Eſecutori di Giuſtizia.

ART. XXIII. Quando le circoſtanze complicate della diſerzione avranno rapporto a varj Articoli di

Pene quando vi ſono circoſtanze complicate riguardo alla diſerzione.

questa Ordinanza, sarà giudicato il Disertore per le circostanze più gravi, e condannato alle pene più rigorose di essi Articoli.

Gli Ufiziali, e Bassi-Ufiziali disertori come cattigati.

ART.XXIV. Gli Ufiziali, gli Ajutanti, i Cadetti, i Portabandiere, i Portastendardi, e i Volontarj ascritti come gentiluomini, se disertassero in tempo di pace, non essendo di servizio, saranno cassati; ma stando di servizio, oltre la cassazione, soffriranno due anni di Castello. Qualora poi disertassero in tempo di Guerra, non essendo di servizio, saranno cassati, dichiarati incapaci di servir nella Truppa, ed in alcun altro impiego onorifico, e condannati a quattro anni di Castello: ma se si trovassero in servizio, allora la condanna di Castello si accrescerà a venti anni di rilegazione; e se disertando fossero passati al Nemico, saranno condannati a morte. Gli altri Bassi-Ufiziali, che non siano della classe indicata di sopra, se disertassero, saranno considerati, e castigati come i Soldati: e se disertassero essendo Capi di un Posto, o di porzion di Truppa in attual servizio Reale, saranno riputati come Soldati, che dissertano in Sentinella.

Bassi-Ufiziali, e Soldati arrestati, obbligati all' aumento di servizio, saranno posti alla coda della Compagnia.

ART.XXV. Ogni Basso-Ufiziale, o Soldato arrestato, trovandosi nel caso di esser obbligato ad una prolungazione di Servizio, verrà posto alla coda della Compagnia: ma quando non siasi prescritto che debba servir da semplice Soldato, sarà suscettibile delle maggiori paghe, e degl' Impieghi Militari, che pe' buoni suoi Servizj potesse meritare, incominciando

do

do però a godere di un tal vantaggio dal primo giorno del detto aumento di Servizio.

ART. XXVI. I Disertori in qualunque modo ricuperati, i quali dovessero continuare a servire, saranno equipaggiati di ciò, che possa mancare al completo di tutti i generi del loro corrispondente Vestiario, Correame, ed Armamento, sugli averi de' Fondi di Reclutazione, e di Armamento.

I Disertori, che dovessero continuare a servire, saranno equipaggiati su' fondi rispettivi.

ART. XXVII. I Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima con qualunque mezzo, siasi questa consumata, o no, soffriranno le stesse pène stabilite per coloro, che disertano, o tentano la diserzione, eccetto i casi di formale Complotto.

Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima, come puniti.

CAPITOLO IV.

De' Soldati assenti con licenza, o usciti dallo Spedale; e delle Reclute.

ART. PRIMO. OGni Soldato, che ritorni al proprio Reggimento nel termine di tre mesi dopo spirata la sua licenza, senza giustificare il suo ritardo con fede di malattia in forma valida, o di altro caso fortuito inevitabile, profitterà della grazia del Ritorno volontario; ma sarà soggetto alle formalità prescritte pe' Disertori, che godono tal grazia. Quindi se il ritorno avvenga nel primo mese, il detto Soldato servirà un anno di più del suo ingaggiamento; se nel secondo mese, servirà un anno, e mez-

Soldati con licenza, che ritornano nel termine di tre mesi dopo spirata questa, godranno del Ritorno volontario.

zo; e ſe nel terzo, ſervirà per due anni.

Dopo i tre meſi ſaranno eſcluſi da tal grazia.

ART. II. Al dilà del termine di tre meſi, da contarſi dallo ſpirar della licenza, niun Soldato ſarà più ammeſſo al Ritorno volontario; e ſe ſia arreſtato, verrà ſottopoſto alle pene preſcritte contro i Diſertori arreſtati; purchè non produca validi documenti d'infermità, o di altro legittimo, ed inevitabile impedimento.

Se ſono arreſtati fra i tre meſi.

ART. III. Parimente ſoggiacerà alle ſteſſe pene quando venga arreſtato nel ſuddetto intervallo di tre meſi, ſenzachè abbia profittato della grazia del Ritorno volontario.

Soldati uſciti dallo Spedale, che non giungono al Reggimento nel termine fiſſato nel viglietto di uſcita.

ART. IV. Qualunque Soldato, ch'eſſendo uſcito dallo Spedale non giunga al ſuo Reggimento nel termine fiſſato per tal viaggio, e notato nel viglietto di uſcita, o ſia Baſſa dello Spedale, ſenza giuſtificare il ſuo ritardo con fede valida di convaleſcenza, o di altro accidente fortuito inevitabile; ſarà ammeſſo alla grazia del volontario Ritorno, ſe queſto accade fra tre meſi dopo ſpirato il detto termine: ma, paſſati i medeſimi, non godrà di detta grazia; purchè non provi eſſer derivato il ritardo da legittimo, ed inevitabile impedimento. Che s'egli viene arreſtato o fra tre meſi ſenza profittare del Ritorno volontario, o dopo queſto termine ſenza produrre l'accennata pruova, ſarà ſoggetto alle pene de' Diſertori arreſtati.

Se ſono arreſtati fuori della ſtrada preſcritta nel viglietto di uſcita.

ART. V. Se un Soldato uſcito dallo Spedale venga arreſtato in qualſivoglia tempo fuori la ſtrada, che

che gli è ſtata preſcritta nella Baſſa dello Spedale, ſarà ſottopoſto alle pene ſtabilite contro i Diſertori arreſtati.

ART. VI. Ogni Uomo Recluta, ch' eſſendoſi ingaggiato nelle forme preſcritte, ſia ſparito, ſenza permiſſione del Reclutante, dal luogo del ſuo ingaggiamento; qualora pentito del ſuo fallo ritorni al ſuo Reggimento fra lo ſpazio di due meſi, ſarà ammeſſo alla grazia del Ritorno volontario, ſervendo un anno di più del ſuo ingaggiamento, da decorrere dal giorno, in cui ſarà egli arrivato al Reggimento: ben inteſo però che, ſcorſi gli accennati due meſi, non ſarà più ammeſſo al Ritorno volontario.

Recluta fuggita, ſe ritorna fra due meſi, o dopo.

ART. VII. Se foſſe arreſtato o fra i due meſi ſenz' aver profittato della mentovata grazia, o dopo ſcorſo queſto termine; ſarà condotto al ſuo Reggimento, ed obbligato a ſervirvi due anni di più del ſuo ingaggiamento. Ma ſe il ſuddetto Uomo Recluta aveſſe ſervito altra volta, ſoffrirà di più dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

Se ſia arreſtata fra i due meſi, o dopo; e ſe vi ſi aggiunga la circoſtanza di aver ſervito altra volta.

ART. VIII. Ogni Uomo recluta partito dal luogo del preſo ingaggiamento per andarſi ad unire al ſuo Reggimento, ſe ſiaſi allontanato dal ſuo cammino con altro diſegno, e non oſtante giunga al ſuo Reggimento dentro lo ſpazio di due meſi, da contarſi dal giorno, in cui traviò dal cammino; profitterà della grazia del Ritorno volontario, e ſervirà due anni di più del ſuo ingaggiamento. Se venga

Se ſiaſi allontanata dal cammino, che conduce direttamente al Reggimento, e vi giunga fra due meſi; o ſe ſia arreſtata prima, o dopo i due meſi: e ſe vi ſi aggiunga la circoſtanza di aver ſervito altra volta.

arreſtato prima, o dopo i due meſi, ſarà condotto al ſuo Reggimento, ed obbligato a ſervire quattro anni di più del ſuo ingaggiamento: e ſe vi concorra la circoſtanza di aver egli altra volta ſervito, ſoggiacerà ancora alla pena di dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

Se non abbia proſeguito il cammino, e ſi preſenti al Corpo fra due meſi; ſe ſia arreſtata fra due meſi, o dopo; o vi ſi aggiunga la circoſtanza di aver ſervito altra volta.

ART. IX. Se l' Uomo Recluta partito dal luogo, ove ſiaſi ingaggiato, e munito dell' itinerario, che ſiſſi il giorno, in cui deve giugnere al ſuo Reggimento, non abbia proſeguita la ſtrada, nè ſia giunto al Reggimento nel tempo preſiſſo; non potendo giuſtificare la ſua tardanza con valido atteſtato di malattia, o di altro caſo fortuito inevitabile, e preſentandoſi al Corpo fra lo ſpazio di due meſi, da contarſi dal giorno, nel quale ſarebbe dovuto arrivarvi, profitterà della grazia del Ritorno volontario colle ſteſſe condizioni di due anni di Servizio di più, come viene preſcritto all' Art. VIII. Se ſia arreſtato dentro lo ſpazio di due meſi, o dopo ſcorſo queſto, ſarà quattro anni di Servizio di più: e quando aveſſe altra volta ſervito, paſſerà inoltre dieci giri di bacchette di dugento Uomini.

Pratica per inviar le Reclute al Reggimento.

ART. X. Quando gli Ufiziali, Baſſi-Ufiziali, o Soldati abbiano fatto delle Reclute, e vogliano farle partire per raggiugnere il Reggimento, daranno a ciaſcuna di loro, ſe viaggia ſola, o a colui, che le condurrà, eſſendo molte inſieme, un Itinerario diſtinto delle Città, e de' Luoghi di paſſaggio per giugnere alla Guernigione, o al Quartiere del loro Reggi-

gimento, fiſſando in quello le giornate di Marcia, e il giorno in cui le dette Reclute dovranno arrivare, che ſi noterà ſulla Filiazione, o ſia ſul Foglio del loro ingaggiamento. Il Primo Maggiore del Reggimento, o colui, che ne fa il Servizio, avrà cura di munir gli Ufiziali, e Soldati, deſtinati a reclutare, di Stampati per le Filiazioni, o ſia pe' Fogli d'ingaggiamenti, di Paſſaporti, e d'Itinerarj, nella forma ricercata; e farà la ſteſſa provviſione ancora agli Ufiziali, che otteneſſero licenza, i quali ſaranno tenuti a fare delle Reclute. Il termine di due meſi, fiſſato per lo ſpontaneo ritorno a coloro, che ſaranno in grado di profittar di ſimil grazia, ſarà contato dal giorno ſegnato ſull'Itinerario, e nelle Filiazioni, o ſia ne' Fogli d'ingaggiamento, che avranno eſſi ricevuto per paſſare al Reggimento.

Pratica per le Reclute fuggite, che vogliono profittare del Ritorno volontario.

ART. XI. Quando un Uomo Recluta, fuggito, o non giunto al ſuo Reggimento nel termine a lui fiſſato, voglia profittare della grazia del Ritorno volontario, potrà preſentarſi al Commeſſario di Guerra della Città, nella quale ſi trovi, e, in difetto, a qualunque Magiſtrato del Regno: gli dichiarerà il ſuo ingaggiamento pel Reggimento N., la ſua fuga dal luogo, dove s'ingaggiò, o dalla ſtrada, che dovea tenere, o il ſuo ritardo in raggiugnere il Corpo; ſpecificandogli le date, e le circoſtanze: e gli paleſerà l'intenzione, in cui è, di riparare alla ſua mancanza, e di ritornare al Reggimento per la più corta ſtrada. Il Commeſſario di Guerra, o il Ma-

giſtrato, a cui ſiaſi egli diretto, gli ſpediranno allora un Certificato della ſua dichiarazione, valevole pel numero di giorni, de' quali avrà egli biſogno pel viaggio, che ſarà diſtinto, e ſpecificato in piè del Certificato ſuddetto; mediante il quale, ſeguendo il deſcritto cammino, non potrà eſſere arreſtato.

Lo ſteſſo.

ART. XII. Il Certificato ſuddetto non avrà vigore di prolungare in favore dell' Uomo Recluta, oltre i conceduti due meſi, la grazia del Ritorno volontario; nè potrà preſervarlo dall' arreſto, quando abbia oltrepaſſato il detto termine.

Annunzio di altre preferizioni per le Reclute, che godono del Ritorno volontario.

ART. XIII. L' Uomo Recluta, che non eſſendo giunto al ſuo Reggimento nel giorno, che gli ſarà ſtato fiſſato, profittaſſe in ſeguito dentro lo ſpazio di due meſi della grazia del Ritorno volontario; ſarà ſoggettato, arrivando al ſuo Reggimento, alle altre preferizioni ſeguenti, ſecondo i varj caſi.

Recluta ingaggiata per due Corpi, ſe dichiara il ſecondo ingaggiamento nel primo Corpo.

ART. XIV. Quando un Uomo Recluta ſi ſia ingaggiato per due Corpi, ed avendo goduto del prezzo del primo ingaggiamento, dichiari volontariamente il ſecondo nel primo Corpo; ſarà tale Uomo giudicato a tenore dello ſtabilito per chi profitta della grazia del Ritorno volontario, e ſervirà quattro anni di più del ſuo ingaggiamento nel primo Corpo; il quale renderà al ſecondo la metà del prezzo dell' ingaggiamento, che l' Uomo avea ricevuto.

Se non lo dichiara, ed è ſcoperta.

ART. XV. Se, in vece di dichiarar volontariamente il ſecondo ingaggiamento preſo, ſia ſcoperto nel primo Corpo, paſſerà egli dieci giri di bacchet-

te

te per dugento Uomini, e ſervirà otto anni di più nel primo Corpo; con eſeguirſi l' accennata reſtituzione della metà del ſecondo ingaggiamento.

ART. XVI. Se l' Uomo Recluta, ingaggiato, ritorni al ſecondo Corpo, ed in eſſo faccia la ſuddetta dichiarazione; il Maggiore corriſpondente, che a riceverà nella forma preſcritta nell' Art. XI., glie re ſpedirà un Certificato, firmato di ſua mano, ed approvato dal Comandante del detto Corpo; il qual Cetificato ſarà valevole pel numero di giorni, di cui il detto Uomo avrà biſogno per arrivare al ſuo prio Corpo; dove ſarà condotto, e ſottopoſto a ſerve quattro anni oltre al ſuo ingaggiamento: ed allor queſto primo Corpo renderà al ſecondo la metà dell' ingaggiamento dato all' Uomo ſuddetto.

Se lo dichiara nel ſecondo Corpo.

ART. XVII. Lo ſteſſo Uomo, ſe, in vece di far la dichiarazione nel ſecondo Corpo, ſia ſcoperto, verrà allora condotto al ſuo primo Reggimento, e paſſerà dei giri di bacchette per dugento Uomini, ſervendo ſei anni di più del convenuto; con aver ſempre luogo la ſtabilita reſtituzione della metà del ſecondo ingaggiamento.

E ſe non lo dichiara, ed è ſcoperta.

ART. XVII. Ogni Recluta, che ſiaſi impegnata in due Reggimenti, ſenza eſſere ritornata ad alcuno de' due; quando ſia ſcoperta, ed arreſtata, ſarà condotta al Reggimento del ſuo primo ingaggiamento, vi paſſerà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e ſervirà per altri otto anni, oltre dell' ingaggiamento, e di dippiù deſcritto nell' Art. XIV. di

Recluta ingaggiata in due Reggimenti, che non ritorna ad alcuno de' due.

di queſto Capitolo; eſeguendoſi anche la reſtituzione della metà del ſecondo ingaggiamento.

Che prende più di due ingaggiamenti.

ART.XIX. Chiunque abbia preſo più di due ingaggiamenti, non ſarà ammeſſo a dichiarazione volontaria; e qualora venga arreſtato, ſarà condannato ad eſſer fruſtato dall' Eſecutor di Giuſtizia, marcato alla ſpalla colla lettera L., e condannato a dieci anni di galea.

Recluta, che nell'ingaggiarſi abbia dato falſi ſegni di ſua perſona.

ART.XX. Qualora la Recluta abbia nell' ingaggirſi dato de' falſi ſegni della ſua perſona, mentendo il nome, la patria, o altro, avrà un meſe di tempo a dichiararlo; terminato il quale, ſe venga ſcoperta, ſarà condannata a dieci giri di bachette per dugento Uomini, ed obbligata a ſervir quattro anni oltre al ſuo ingaggiamento.

Lo ſteſſo.

ART.XXI. Se i detti falſi ſegni gli avrà dati per occultarſi alle ricerche della Giuſtizia Ordinaria, ſarà detta Recluta conſegnata alla Giuſtizia medeſima per eſſere giudicata: ma dopo tal giudizio, ſe riſulterà innocente, o ſe condannata non avrà ſofferto una pena diſonorante, ſarà ricondotta al Reggimento, nel quale incomincerà a ſervire il tempo convenuto.

Baſſi-Uſiziali, e Soldati, riformati per infermità, o caſſati vergognoſamente, ſe non lo dichiarino nel prendere nuovo ingaggiamento.

ART.XXII. Ogni Baſſo-Uſiziale, o Soldato, eſſendo ſtato riformato per infermità o caſſato vergognoſamente, e non avendolo dichiarato nel preſentarſi a prendere nuovo ingaggiamento; ſarà condannato; cioè il riformato per malattia, ad eſſer caſſato vergognoſamente; e quell, ch' era già ſtato eſpul-

espulso con disonore, ad esser frustato dall' Esecutor di Giustizia, marcato colla lettera S. come *Scroccone* di un prezzo d' ingaggiamento, e mandato in galea per dieci anni.

Ufiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno al Soldato, avendo scienza del primo.

ART.XXIII. Gli Ufiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno a' Soldati, avendo scienza del primo, saranno puniti con due mesi di restrizione in Castello; ed i Soldati soffriranno le pene stabilite ne' precedenti Articoli.

Gentiluomini, che nell' ingaggiarsi avranno taciuta la loro condizione.

ART.XXIV. Un Gentiluomo, il quale nell' ingaggiarsi avrà taciuta la sua condizione, potrà dichiararla quando voglia, e godere del privilegio della sua nobiltà, fuorchè nel caso di aver commesso quei delitti, pei quali non giova tal privilegio.

CAPITOLO V.

Del Giudizio de' Disertori.

Annunzio pel giudizio contumaciale contro de' Disertori.

ART.PRIMO. Avendo Noi fatto conoscere, per la presente Ordinanza, la Nostra sovrana volontà riguardo ai Disertori, e stabilito le corrispondenti pene, ed anche i mezzi pel ritorno, e per la grazia se quelli si pentissero del loro fallo per ripararvi; vogliamo quindi che, scorso il termine prescritto pel Ritorno volontario, cioè dopo dieci giorni in tempo di guerra, e dopo tre mesi in tempo di pace, s' incominci il Giudizio contumaciale, secondo le regole, e siano i Disertori giudicati in contumacia da' Consigli di Guerra, e condanati, secondo

do i casi, ne' quali si troveranno, alle pene stabilite contro i Disertori arrestati.

Lo stesso, contro i Soldati, che non ritornano nel tempo stabilito dopo spirata la licenza, o dopo usciti dallo Spedale.

ART. II. Lo stesso sarà praticato, giusta il prescritto nel Capitolo IV., co' Soldati, che non siano ritornati ai loro Corpi allo spirar della licenza limitata, o dopo usciti dallo Spedale, e che dovranno esser trattati come Disertori; volendo Noi che come tali siano giudicati in contumacia dopo le indicate circostanze.

Lo stesso, contro i Soldati esclusi dal Ritorno volontario per le circostanze aggravanti della diserzione.

ART. III. I Soldati, che per le circostanze aggravanti delle loro diserzioni fossero esclusi dal Ritorno volontario, verranno egualmente giudicati in contumacia; incominciandosi il giudizio contumaciale al termine di dieci giorni durante la guerra, e di tre mesi in tempo di pace.

Sentenze in contumacia a chi rimesse.

ART. IV. Le copie delle sentenze in contumacia saranno subito rimesse al Comandante Generale delle Arme, per l'uso conveniente, e per ispedirsi gli ordini onde si arrestino i Disertori condannati; e le sentenze stesse saranno notate nel libro delle Filiazioni del Reggimento sotto il nome del Soldato condannato.

Ricerche da farsi dagli Ufiziali, Bassi-Ufiziali, e Magistrati per rinvenire, ed arrestare i Disertori.

ART. V. Ordiniamo espressamente agli Ufiziali, Bassi-Ufiziali, e Magistrati de' Nostri Dominj di fare le ricerche le più esatte de' Disertori in Alberghi, Locande, Osterie, e Luoghi pubblici delle Città, in Borghi, Villaggi, Mandre, Mulini, Cave di pietre, ed altri luoghi de' loro ristretti; di arrestargli, e condurgli in sicure prigioni; d' informarne dell'

dell' arreſto i Superiori Militari corriſpondenti, e il Miniſtro della Guerra; e di dare ſimilmente avviſo de' Caſtelli, de' Conventi, delle Caſe, o di altri luoghi privilegiati, dove aveſſero potuto ſcoprire che foſſero rifuggiti i Diſertori; affinchè gli ordini neceſſarj pel loro arreſto in detti luoghi poſſano eſſere ſpediti, ed inviati al più preſto. Inoltre ſi darà parte a Noi del nome delle Perſone, che avranno dato ricetto a' Diſertori, per caſtigarſi, a proporzione del loro reato, colle pene ſtabilite.

ART. VI. Comandiamo parimente che ne' caſi, in cui ſi provi che gli Ufiziali locali, e i Magiſtrati de' Noſtri Dominj avendo avuto ſcienza di un Diſertore non lo abbiano fatto arreſtare, nella poſſibilità di farlo, ſiano puniti gli Ufiziali, e Magiſtrati colla privazione del loro impiego: e i Birri, i quali ſimilmente aveſſero traſcurato tale arreſto, ſiano puniti con cinquanta colpi di baſtone, che loro ſaranno dati da un Caporale nella Piazza più vicina: ciocchè ſi praticherà ancora co' Birri, e Paeſani ignobili, che, incaricati di condurre uno, o più Diſertori, gli aveſſero laſciati fuggire.

Punizione per gli Ufiziali locali, Magiſtrati, Birri, e Paeſani ignobili, che traſcurano l' arreſto de' Diſertori; e pe' Birri, e Paeſani ignobili, che, incaricati di condurre Diſertori, li laſciano fuggire.

ART. VII. Se più Diſertori dello ſteſſo Reggimento ſiano nel caſo di ſubire la pena capitale, ſi tirerà la ſorte con un dado; e ſe ne faranno morire, uno di due fino a ſei; due di ſette fino a dieci; tre di undici fino a quindici; e così ſucceſſivamente.

Sorteggio pe' Diſertori di uno ſteſſo Reggimento, condannati a pena capitale

ART. VIII. Nel citato caſo il Capo del Complotto della

Capo-Complotto eſcluſo dal Sorteggio.

della diserzione non dovrà entrare nel beneficio della sorte, ma sarà sempre impiccato.

Pena per quelli, che, dopo il Sorteggio, siano esclusi dalla pena Capitale.

ART. IX. Quelli, che, dopo tirata la sorte, rimanessero esclusi dalla pena capitale, saranno condannati a venti giri di bacchette di dugento Uomini; e serviranno venti anni di più del loro ingaggiamento; purchè non fossero colpevoli di furto, o di altro delitto infamante: nel qual caso saranno frustati dall' Esecutor di Giustizia, e condannati a quindici anni di galea, o più, ed anche alla morte, a misura della gravezza del delitto.

Prescrizione pe' Sacri asili, dove rifuggono i rei.

ART. X. Avendo l' esperienza dimostrato il grave danno, che reca nommeno al Nostro Real Servizio, che alla quiete, e tranquillità de' Sudditi l'abuso de' Sacri Asili, che tutto dì si pratica dagl' individui soggetti al Foro della Guerra, in pregiudizio dello Stato, e della Militar disciplina, la quale esige di esser conservata nel dovuto suo vigore: e volendo Noi porre tutto il freno ad un tanto significante disordine; dopo ponderato il parere de' Teologi, il Dritto delle Genti, e il Dritto Civile, e Canonico, ci siamo determinati di risolvere, ed ordinare che tutti gl' Individui del Nostro Real Esercito, così di Terra, come di Mare, e di ogni altro Corpo Militare addetto al Nostro Real Servizio, e tutt' i dipendenti da esso Nostro Esercito, soggetti al Foro Militare, i quali commettessero delitti, godano l' Asilo in quelle Chiese solamente, e per quei soli casi, che nel Concordato fatto colla Cor-

Corte Romana ſono eſpreſſi; ma che tale Aſilo debba giovar loro ſoltanto per eſentarli dalla pena della morte, da quella della mutilazione di membra, e dalla pena d' infamia: eſſendo Noſtra Real Volontà che, fuori delle indicate tre pene, ſi dia a tutti gl' Individui Militari delinquenti, che avranno preſo l'Aſilo, il gaſtigo dovuto ai loro delitti, ſecondo è ſtato diſpoſto negli anteriori Capitoli, ed Articoli. Perciò la pena de' Diſertori eſtratti dal Sacro Aſilo, che doveſſero condannarſi a morte in tempo di guerra, dovrà commutarſi in quella, che per le circoſtanze aggravanti la loro diſerzione ſi ſarebbe ad eſſi data in tempo di pace, purchè non ſia di galea; nel qual caſo queſta ſi commuterà in preſidio: e la pena di galea, ſtabilita per la diſerzione, e per altri delitti in tempo di pace, o di guerra, ſi commuterà in altrettanto preſidio. In ſomma la multa pecuniaria, le privazioni, e caſſazioni d' impiego, e ruolo, gli arreſti, le bacchette, un numero di baſtonate, i ferri, gli aumenti di tempo di Servigio, il preſidio, la rilegazione, ed altri conſimili gaſtighi non infamanti, ſaranno punizioni, ed obblighi, che, ſecondo le circoſtanze de' commeſſi delitti, dovranno aver luogo ne' caſi di godimento del Sacro Aſilo, a tenore delle preſcrizioni contenute nella preſente Ordinanza. Se adunque uno, o più Individui delle Noſtri Reali Truppe, o che godano il Foro Militare, rifuggiſſero in Chieſa per qualche commeſſo delitto, ordiniamo che dai Comandanti

danti delle Truppe, o dai Governatori de' luoghi, dove non esistesse Truppa, si disponga con ogni decenza l'estrazione de' rei dal luogo dell'Asilo con certificazione de' Parrochi, ed, in mancanza di essi, della Persona Ecclesiastica più in dignità, e che figuri il Superiore di quella Chiesa; onde possa costare esser quei tali rei estratti dal Sacro Asilo, per potersene poi tener conto, per quanto riguardi al Concordato, nell'esame del delitto, e nella condanna de' delinquenti. Ed acciocchè sia nota a tutti gl'individui Militari questa Nostra Real Determinazione, non meno che tutte le pene prescritte nella presente Ordinanza, inculchiamo ai Comandanti de' Corpi delle Nostri Reali Truppe che ne' due primi giorni di ogni mese facciano leggere dagli Ufiziali Subalterni, in presenza de' proprj Capitani, ne' Quartieri delle rispettive Compagnie, o de' rispettivi Squadroni, a' Bassi-Ufiziali, e Soldati quanto sopra la diserzione, e sul godimento del Sacro Asilo è stato disposto in detta Ordinanza.

Modo come riabilitare al servizio i puniti colla pena della bacchetta, data per delitti non infamanti.

ART. XI. Poichè l'oggetto de' gastighi, e specialmente della Bacchetta, è quello di correggere i colpevoli, e ridurli nel diritto sentiere; perciò dichiarando Noi che la punizione della Bacchetta, data per delitti non infamanti, non debb'arrecare infamia a chi l'ha sofferta, vogliamo che, dopo terminata l'esecuzione di tal gastigo, il Comandante della medesima, qualora il castigato dovesse continuare a servire, lo faccia situare a venti passi in avanti

avanti del centro della Truppa di detta eſecuzione, e dica ad alta, ed intelligibile voce:

Soldati, avendo N. N. ſofferta la pena da lui meritata per la ſua mancanza, ſiate avvertiti ch' è proibito ad ognuno di rinfacciargli il gaſtigo ſofferto, ſotto pena d' incorrere nel gaſtigo medeſimo.

Procedimento de' Conſigli di Guerra ſul delitto della diſerzione, ed in quali caſi.

ART. XII. Per la punizione de' delitti contenuti in queſta Ordinanza ſi formerà ſollecitamente il regolare proceſſo militare, e con egual ſollecitudine ſi procederà dal riſpettivo Conſiglio di Guerra. Le ſue ſentenze in tal materia ſi faranno con prontezza eſeguire ſenza reviſione dai corriſpondenti Superiori: ſenonchè le ſeguenti dovranno rivederſi dalla ſola Giunta di Guerra; cioè le ſentenze di pena capitale, e di più di diece anni di galea, preſidio, o rilegazione; ed anche quelle al di ſotto de' diece anni, le quali non ſiano poggiate ſopra Articoli eſpreſſi in detta Ordinanza. Il giudizio del Conſiglio di Guerra però non avrà luogo ne' caſi della Emanſione, e del Ritorno Volontario del diſertore; poichè queſti, dopo la legale verificazione fattane, giuſta l' Art. XXIV. del Cap. II., ſi decideranno dal Comandante del Corpo.

Eſecuzione delle ſentenze de' Conſigli di Guerra.

ART. XIII. Le ſentenze de' Conſigli di Guerra della Truppa di terra circa gli accennati delitti, le quali importano pena di galea, preſidio, o rilegazione, e non ammettono reviſione ſecondo l' Articolo precedente, e le conſimili per la Truppa di mare contenenti ſoltanto preſidio, o rilegazione, ſi

rimetteranno in copia valida per mezzo de' competenti Superiori al Comandante Generale delle Arme per l'uso conveniente : osservandosi che alle dette sentenze si apponga la data del giorno, da cui esse debbano incominciare a decorrere ; e che in piede delle medesime sia descritta la distinta filiazione de'rei.

Disertori attualmente sotto il Giudice, o tuttavia assenti, come trattati.

ART. XIV. Tutte le pene enunciate di sopra avranno luogo dal dì della pubblicazione di questa Ordinanza. E riguardo ai disertori, che attualmente stanno sotto il Giudice, o sono tuttavia assenti, vogliamo che se ne formi, e rimetta in Segreteria di Guerra una nota esatta, colla specificazione delle circostanze, e qualità del delitto, per darsi da Noi le convenienti disposizioni di giustizia, e clemenza insieme ; facendosi sentire agli assenti che si presentino nelle Reali Truppe fra 'l termine di tre mesi, onde godere gli effetti della Nostra Sovrana pietà.

CA-

CAPITOLO VI.

Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arreſtare tutt' i Diſertori.

ART. PRIMO. E' Noſtra ſovrana Volontà che ſia vietato a tutti i Noſtri Sudditi di qualſivoglia ſtato, e condizione, di proteggere, o naſcondere alcun Diſertore delle Noſtre Truppe, dargli asìlo, o aſſiſtenza in qualche Caſtello, Spedale, Chieſa, Caſa religioſa, o privilegiata, Vaſcello, Barca, Forgia, Molino, Miniera, Cava di pietre, e in qualſivoglia altro luogo, e d' impiegarlo in qualunque opera, o ſervizio; ſotto pena di cento cinquanta ducati; de' quali, cinquanta ne ſaranno pagati al Denunciante, cinquanta al Reggimento, di cui ſia il Diſertore, ed il reſto ſarà applicabile agli Spedali del luogo, o della Provincia riſpettiva: e ſe il contravventore al preſente divieto non foſſe in iſtato di pagare, vogliamo che ſia egli ſoggetto a ſei meſi di carcere.

Divieto, e pene per chi protegge, naſconde, ricetta, aſſiſte, o impiega Diſertori.

ART. II. Ogni Particolare, di qualunque grado, ſtato, e profeſſione, dovrà concorrere perſonalmente, o per mezzo di quelli, su cui ha qualche autorità, ad arreſtare, e carcerare i Diſertori, de' quali poteſſe venire in cognizione; ſotto pena di cinquanta baſtonate agl' Ignobili, e di cinquanta ducati per ogni diſertore ai Nobili: della qual ſomma la metà ſi darà al Reggimento del Diſertore, e l' altra metà al Denunciante.

Pene contro i Paeſani, che traſcurano l' arreſto de' Diſertori.

Che colle arme liberano i Diſertori dalle mani de' Catturanti.

ART. III. Da Noi ſi proibiſce a tutt'i Noſtri ſudditi pagani, ſotto pena di venti anni di galea agl' Ignobili, e di rilegazione ai Nobili, di uſar violenza colle armi per liberare un Diſertore arreſtato, che venga condotto da Militari, da Paeſani, o da Birri: e condanniamo le Univerſità delle Città, de' Borghi, e de' Villaggi, nel cui territorio ſarà commeſſa tal violenza, all'ammenda di cinquanta ducati per ogni Diſertore liberato in tal guiſa, pagabili al Reggimento, di cui era il Diſertore; purchè non venga dall' Univerſità medeſima ricuperato, e reſtituito al Corpo, alla Partita, o Scorta il Diſertore ſuddetto.

Che faceſſero i Seduttori, o Reclutanti ſtranieri.

ART. IV. Colui, che ſarà accuſato, e convinto di aver tentato ſubornare, o ingaggiare i Baſſi-Uſiziali, o Soldati delle Noſtre Truppe a paſſare fuori Regno per ſervire in altre Truppe, o ſemplicemente per uſcire da' Noſtri Dominj, o che in ſomma faceſſe l' uſizio di Seduttore, o Reclutante ſtraniero; ſarà condannato a venticinque anni di galea, ſe ſia Ignobile, e di relegazione, ſe ſia Nobile, e contemporaneamente a pagare ſeicento ducati per ammenda; de' quali, dugento vogliamo che gli abbia il Denunciante, altrettanto il Reggimento del Soldato, che ſi foſſe penſato di ſubornare, ed il rimanente gli Spedali del luogo, o della Provincia. Nel caſo che il Delinquente non abbia beni ſufficienti per pagare interamente l' ammenda, ſarà con preferenza pagato il premio al Denunciante ſopra l' aſſe

l' aſſe del detto Delinquente: e quando ſia affatto inſolvibile, ſarà Noſtra cura il far ſoddisfare l' accennato premio. Che ſe il reo foſſe Donna di qualunque età, ſarà eſſa rinchiuſa ſua vita durante nella Caſa di Penitenza, e condannata all' ammenda di cento ducati a beneficio del Denunciante; al quale faremo ſoddisfare dal Noſtro Erario tal ſomma, ſe la perſona colpevole non foſſe in iſtato di pagare. Ma i ſuddetti Reclutanti, e Seduttori, ſe con effetto aveſſero ſubornato Soldati, o Baſſi-Ufiziali, i quali ſi verificaſſe eſſere uſciti da' Noſtri Dominj, ſaranno condannati alla forca; ed il Denunciante ſarà beneficato colle ſomme deſcritte, di conto del Noſtro Real Erario.

Che tentaſſero di ſedurre Baſſi-Ufiziali, e Soldati a diſertare, e ad ingaggiarſi in altro Reggimento, o a prendere altro ſtato.

ART. V. Ogni Perſona pagana di qualunque condizione, o ſeſſo, che ſarà accuſata, e convinta di aver tentato ſedurre, per qualunque mezzo, un Baſſo-Ufiziale, o Soldato delle Noſtre Truppe a diſertare, e ad ingaggiarſi in qualche altra Truppa de' Noſtri Eſerciti, o gli ſarà prendere qualunque altro ſtato; ſarà condannata a pagare trecento ducati di ammenda, di cui ſe ne applicheranno cento al Reggimento del Diſertore, cento al Denunciante, e il reſto agli Spedali della Provincia; e in caſo che il Delinquente non aveſſe come pagare, ſi terrà coſtui in preſidio, o rilegazione per quattro anni.

Che vendeſſero, preſtaſſero, o donaſſero veſtimenti, ed uten-

ART. VI. Vogliamo che incorrano nella ſteſſa pena, deſcritta nel precedente Articolo, quei Pagani, che

filj, per fuggire, ai Soldati, e Baſſi-Ufiziali.

che ſaranno accuſati, e convinti di aver venduto, preſtato, o donato veſtimenti di qualunque ſorta ad ogni Baſſo-Ufiziale, o Soldato, e di averlo fornito di utenſilj per facilitargli la fuga. E ſiccome il mezzo più uſitato per iſcalare le fortificazioni è quello di proccurarſi delle corde, o molto ſpago; così da Noi ſi vieta, ſotto le ſteſſe pene, ad ogni Cittadino, o Mercatante dimorante nelle Città, nelle Piazze, ne' Borghi, e ne' Caſtelli, di vendere, o preſtare delle corde, o lungo ſpago ad alcun Baſſo-Ufiziale, o Soldato, quando ciò non avveniſſe in preſenza di un Ufiziale della ſua Compagnia, o del ſuo Squadrone.

Che inſegnaſſero il cammino ai Diſertori, o il mezzo da metterſi in ſalvo.

ART. VII. Sarà condannato a cento ducati di ammenda qualunque Pagano, accuſato, e convinto di aver favorita la diſerzione di un Baſſo-Ufiziale, o Soldato, conoſcendolo per Diſertore, con inſegnargli il cammino da tenere, o il mezzo da metterſi in ſalvo, o di evitare le ricerche. Di tal ſomma ſi daranno cinquanta ducati al Reggimento del Diſertore, e cinquanta al Denunciante. Ed in caſo che il reo non abbia come pagare, reſterà egli ſei meſi in prigione.

Che comperaſſero, o naſcondeſſero abiti di munizione de' Baſſi-Ufiziali, e Soldati, o ne comperaſſero altri effetti.

ART. VIII. A conſimil pena ſarà condannato ogni Pagano, che ſia accuſato, e convinto di avere o comperati, o naſcoſi gli abiti uniformi di munizione de' Baſſi-Ufiziali, o Soldati, i quali ſtiano al Noſtro attual Servizio, e non abbiano ottenuta la loro licenza aſſoluta. Vietiamo inoltre, ſotto le ſteſſe pene,

ne ; a qualſivoglia Pagano di comperare abiti , ed effetti di qualunque ſorta, che un Baſſo-Ufiziale, o Soldato voglia vendere, purchè non ſia in preſenza di un Ufiziale della ſua Compagnia, o del ſuo Squadrone: e nel caſo che il colpevole non abbia come pagar l'ammenda, vogliamo che il medeſimo ſia riſtretto per ſei meſi in carcere.

ART. IX. Ogni Pagano , che ſi laſci ſedurre da qualche Corruttore a portare ambaſciata a Baſſi-Ufiziali, o Soldati, per indurgli a diſertare , fiſſando loro abboccamenti , o conſegnando ai medeſimi viglietti, o lettere ; ſarà condannato all' ammenda di dugento cinquanta ducati ; de' quali, cinquanta andranno a beneficio del Reggimento del Diſertore, cinquanta al Denunciante, ed il rimanente ſi applicherà agli Spedali della Provincia: e non avendo il Delinquente come ſoddisfar la pena ſuddetta, ſarà egli condannato a quattro anni di preſidio, o rilegazione. Vogliamo inoltre che ſia proibito ad ogni Paeſano (ſia Uomo, o Donna) il quale riceveſſe per la Poſta , o per altra via lettere di Baſſi-Ufiziali , o Soldati , preſenti ne' loro Corpi , di conſegnarle direttamente a quelli , a cui dette lettere ſaranno indirizzate : ma ordiniamo che le porti all' Ufiziale Comandante del Reggimento , o della Truppa , dove ſervono i ſuddetti Baſſi-Ufiziali, e Soldati ; ſotto pena di venticinque ducati di ammenda ; e non eſſendo in grado di pagare, ſotto pena di tre meſi di carcere.

Che da parte de' Corruttori portaſſero ambaſciate, o lettere ai Baſſi-Ufiziali, o Soldati per indurgli a diſertare; o che portaſſero ad eſſi le loro lettere, e non ai Comandanti.

ART. X.

Contro le Univerſità, a portata di diſtinguere i colpi di Cannone delle Piazze, e de' Caſtelli, ed altro ſegno, che traſcuraſſero di ſpedir gente per l'arreſto de' Diſertori.

ART.X. Vogliamo inoltre che tutte le Univerſità delle Città, de' Borghi, Villaggi, e Caſali, ſituati nelle vicinanze delle Piazze, e de'Caſtelli, o de' Quartieri di Truppe, a portata di poter diſtinguere i colpi di Cannone, o altri ſegni fiſſati da' Comandanti delle Provincie, ſiano obbligate a ſomminiſtrare un numero di Abitanti corriſpondente alle loro Popolazioni, ſecondo lo ſtabilimento fattone da' Comandanti ſuddetti; i quali Abitanti dovranno andare ad impoſtarſi ne' luoghi, o paſſaggi aſſegnati ad eſſi a farvi le Ronde per arreſtare i Diſertori, che vi perveniſſero: e in caſo di contravvenzione, o che ſi provaſſe di eſſer paſſati Diſertori per detti luoghi, o paſſaggi, ch'eſſi Abitanti doveano guardare; le Univerſità ſaranno tenute all' ammenda di cento ducati per ogni Diſertore, venticinque de'quali andranno a beneficio della Caſſa di Reclute del Reggimento del Diſertore, venticinque al Denunciante, e il reſto ſarà impiegato a mantenere i peſi delle Univerſità vicine. I ſuddetti luoghi, e paſſaggi per farvi le Ronde ſaranno con prevenzione fiſſati dal Comandante della Piazza d' armi, o del Quartier Militare più vicino; il qual Comandante, dopo di averne ottenuta la Noſtra approvazione per via del Miniſtro della Guerra, ne ſpedirà l' ordine al riſpettivo Governatore locale, che ſarà riſponſabile dell' eſecuzione del preſente Articolo.

Contro i Borghi, Villaggi, e Caſali, che fra tre meſi non ri-

ART.XI. Sarà parimente ſoggettato all' ammenda di cento ducati in pro del Denunciante ogni Borgo,

go, Villaggio, o Caſale, nel quale poſſa provarſi che un Seduttore, o una Seduttrice ſiano dimorati tre meſi, praticando tal meſtiere, ſenza eſſere ſtati rivelati.

velaſſero i Seduttori ivi alloggiati.

ART. XII. Reſta benanche proibito, ſotto pena di cinquanta ducati in beneficio del più vicino Spedale, ad ogni Governante, Sindaco, ed Eletto, e ad ogni altro Ufiziale Municipale, di alloggiare Baſſi-Ufiziali, o Soldati (che ſono in Marcia co' proprj Reggimenti) ne' loro Poderi, o nelle loro Caſe, dipendenti da' luoghi principali dell'alloggio del Reggimento, e che ſieno diſtanti da' medeſimi più di un miglio, e mezzo; purchè tali Caſe, e Poderi non foſſero capaci di contenere un' intera Compagnia co' ſuoi Ufiziali. Che ſe il luogo principale non foſſe ſufficiente ad alloggiarvi tutta la Truppa, e il Comandante del Corpo preferiſſe di farla alloggiare dentro de' Magazzini di grano, o di altro, piuttoſto che di laſciarla diſperſa; ſaranno eſſi Ufiziali Municipali obbligati di ſomminiſtrare tali Magazzini, quando non ſiano pieni, o quando poſſano eſſer votati ſenz' alcun danno, o inconveniente; e faranno dare un faſcio di paglia ad ogni Soldato per coricarviſi: nel qual caſo il Comandante del Reggimento, e il Reggimento ſteſſo ſaranno riſponſabili degli accidenti, o danni, che potranno accadere per cagione di detto alloggio, a viſta del Proceſſo verbale, che in preſenza loro, e de' Governanti delle Univerſità ne formeranno le riſpettive Corti locali: ma

Contro gli Ufiziali Municipali, che in Marcia alloggiaſſero Baſſi-Ufiziali, e Soldati in luoghi diſtanti dall' alloggio del Reggimento; o in altra guiſa contraveniſſero allo ſtabilimento per l'alloggio degli Ufiziali.

ma in caſo di oppoſizione, o rifiuto de' Governanti ſuddetti, di conformarſi alle accennate diſpoſizioni, il Comandante del Reggimento ne farà formare un Proceſſo verbale, di cui ne rimetterà copia al Preſide, al Comandante della Provincia, ed al Miniſtro della Guerra. Ordiniamo inoltre ai ſuddetti Governanti di alloggiare ſempre gli Ufiziali delle Compagnie (o ſiano in Marcia, o in Guernigione) a portata delle loro Truppe, e gli Uſiziali Superiori, e dello Stato Maggiore più da preſſo che ſia poſſibile al loro Reggimento: proibendo eſpreſſamente ad ognuno de' detti Governanti di aver de' riguardi, e di concedere l'eſenzioni contrarie agli Stabilimenti. Laonde preſcriviamo ai Comandanti de' Corpi di prendere una nota eſatta degli alloggiamenti, che da'detti Governanti ſiano ſtati eſentati per particolar favore contro il diſpoſto delle Ordinanze, e di darne immediatamente parte al Comandante della Provincia, e al Miniſtro della Guerra.

Ricompenſa pe' Soldati, Miliziotti, Birri, e Pagani, che arreſtano Diſertori.

ART. XIII. Qualunque Soldato di Truppa regolata, Miliziotto, Birro, o Pagano, che arreſtaſſe Baſſi-Ufiziali, e Soldati diſertori, riceverà in ricompenſa otto ducati per ciaſcun Diſertore arreſtato; la qual gratificazione ſi pagherà ſubito da' riſpettivi Corpi sul fondo di Reclutazione, ſenza farſi ſugli averi de' Diſertori alcuno ſconto per tal motivo, e verrà poi rimborſata di Real conto dal Fondo del Ramo Militare: ben inteſo che tali gratificazioni ſi divideranno anche agli altri Catturanti, ſe vi ſiano ſtati,

ti, ed a coloro, che denunciando i Disertori gli avessero fatti arrestare; e che la stessa regola si osserverà quando gli arresti siano stati eseguiti da intere Partite di Soldati, Miliziotti, Birri, o Pagani.

ART. XIV. I Disertori arrestati da' Miliziotti, Birri, o Pagani, saranno condotti alla più vicina Piazza d'Arme, o Udienza Provinciale, e consegnati in quelle forze: ed i rispettivi Corpi faranno subito dare ai Catturanti la stabilita ricompensa, nel modo detto nel precedente Articolo, indipendentemente dalle spese del trasporto de' detti Disertori, le quali dovranno pagarsi di Real conto dal Fondo del Ramo Militare, anche se l'arresto, e il trasporto si fossero fatti da Partite di Truppa regolata.

Dove si debbono condurre i Disertori arrestati da Miliziotti, Birri, e Pagani.

ART.XV. Per la punizione de' delitti contenuti in questo Capitolo VI. si eseguirà quelche sta disposto negli Articoli XII., XIII., e XIV. del Capitolo V.

Modo come punirsi i delitti contenuti in questo Cap.VI.

CONCHIUSIONE.

E' Nostra Real Volontà che quanto si è prescritto ne' sei Capitoli di questa Ordinanza si osservi inviolabilmente, e senza interpretazione da ognuno, a cui appartenga; e che tutt' i Capitani Generali, Comandanti Generali, il Vicerè della Sicilia, i Comandanti particolari, gl' Ispettori Generali, e particolari, gli Ufiziali Superiori de' Nostri

ſtri Eſerciti di Terra, e di Mare, i Magiſtrati Militari, e Politici, gl' Intendenti dell' Eſercito di Terra, e di Mare, Commiſſarj Ordinatori, e di Guerra, ed ogni altro, ch' eſerciti legittima autorità ne' Noſtri Dominj, eſeguano, e facciano eſeguire puntualmente la ſuddetta Ordinanza: la quale ſarà firmata di Noſtra Real Mano, munita del Sigillo delle Reali Arme, ſottoſcritta dal Noſtro Conſigliere di Stato, e Segretario di Stato del Ripartimento di Affari Eſteri, Poſte, Guerra, Marina, e Commercio Marittimo, e pubblicata nelle ſolite forme. Dato in Napoli ai tredici di Agoſto del mille ſettecento novantuno.

FERDINANDO.

Luogo del ✠ Sigillo.

GIOVANNI ACTON.

INDICE.

CAP. I. *Delle pene pronunciate contro i Diſertori.* pag. 3
Idea preliminare del delitto della diſerzione, e della ſua pena. *ivi*

CAP. II. *Del Ritorno volontario de' Diſertori.* *ivi*
Quando un Soldato debba riputarſi Diſertore, e quando Emanſore, allontanandoſi dalla Compagnia *ivi*
Ed allontanandoſi dalla Guardia, o da un Diſtaccamento. 4
E quando ſiaſi portato fuori de' limiti ſtabiliti. 5
E quando ritorni prima del tempo ſtabilito per la conſumata diſerzione. *ivi*
Idea generale de' Diſertori, che ritornano ſpontaneamente. *ivi*
Limite pel Ritorno volontario in tempo di pace, e in tempo di guerra. *ivi*
Il Diſertore, che in tempo di pace ritorna fra dieci giorni. 6
Che in tempo di guerra ritorna fra dieci giorni. *ivi*
Che vi ritorna, dopo eſſere ſtato al Nemico. *ivi*
Il Soldato, che diſerta un giorno prima della Battaglia, o da un luogo di guerra. *ivi*
Che diſertando in tempo di pace ritorna fra tre meſi, ma dopo diece giorni della diſerzione. *ivi*
Che avendo ſcalato le Muraglie ritorni fra tre meſi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra. *ivi*
Che diſertando abbia portato arme da fuoco, e ritorni fra tre meſi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra. *ivi*
Che abbia portato le ſue arme da fuoco, e ſcalaro le Muraglie. 7
Che in tempo di pace diſerti ſtando di Servizio, e ritorni fra diece giorni, o fra tre meſi. *ivi*
Che in tempo di guerra diſerti ſtando di Servizio, e ritorni fra diece giorni. *ivi*
Che diſerti ſtando in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre meſi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra. *ivi*
Il Capo del Complotto, che ritorni fra tre meſi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra. *ivi*
Il Diſertore, che abbia portato ſeco il ſuo, o l'altrui Cavallo, e ritorni fra diece giorni in tempo di pace, e fra tre meſi in tempo di guerra. 8
Il Diſertore recidivo, che ritorni ne' termini ſtabiliti. *ivi*
Il Soldato diſertore, che gode del Ritorno volontario, conſerverà nella Compagnia la ſteſſa anzianità; e ſarà ſuſcettibile di avanzamento: ma s'è Baſſo Ufiziale, incomincerà a ſervir da Soldato. *ivi*
Metodo come i Diſertori poſſono profittare della grazia del Ritorno volontario. *ivi*
I Certificati de' Commiſſarj di Guerra, e de' Magiſtrati locali, a cui ſi preſentino i Diſertori, non ſono valevoli a prolungare la grazia del Ritorno oltre ai termini ſtabiliti. 9
Il Diſertore ritornato al Corpo a chi ſi preſenterà. *ivi*
E ſe il Reggimento ſta in Campagna. 10
I varj caſi, in cui il Soldato ſi conſidera diſertato in tempo di pace, o di guerra: ed applicazione delle pene relative. *ivi*
Diſertori di un Corpo, che s' ingaggino in un altro. 11

CAP. III. *De' Diſertori arreſtati.* 12
Annunzio delle pene pe' Diſertori arreſtati. *ivi*
Pene contro i Soldati, che diſertino in tempo di pace, non eſſendo di Servizio. *ivi*
Che non eſſendo di Servizio diſertino in tempo di Guerra. *ivi*
Che diſertino dall' Eſercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o diſertino da un Diſtaccamento inviato contro del Nemi-

co, da una Piazza assediata, o da una Trincea. *ivi*
Che colle dette circostanze disertino al Nemico. 13
Che, non essendo di Servizio, disertino dopo scalate le Mura, o altro Riparo: e se disertino al Nemico. *ivi*
Che in tempo di pace disertino stando di Servizio, o in Sentinella, o Vedetta. *ivi*
Che in tempo di Guerra disertino colle dette circostanae. *ivi*
Che vengano trovati fra'Nemici. *ivi*
Che siano Capi del Comploto di diserzione. 14
Che siano partecipi del Comploto non perfezionato. *ivi*
Che non iscoprano i Comploti, avendone scienza. *ivi*
Ricompensa pe' Soldati, che scoprono un Comploto, o un Disertore *ivi*
Pene contro il Soldato reo di furto, e di diserzione. 15
Che nel disertare abbia condotto seco il suo Cavallo, o le sue Armi; o Cavalli, o armi altrui. *ivi*
Che nell' essere arrestato come disertore da'Militari si difenda colle arme; o che disertando assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia. 16
Che si difendesse colle arme nell' essere arrestato come reo di diserzione, o di altro delitto da Birri, e Pagani. *ivi*
Che facesse conato di diserzione, o fosse incontrato con abiti mentiti per commetterla. *ivi*
Che fosse recidivo nella diserzione. 17
Che disertando dal suo Corpo siasi ingaggiato in altro Corpo. *ivi*
Che abbia di più il reato di furto. *ivi*
Soldati rei, degradati prima di subir pena afflittiva per mano degli Esecutori di giustizia. *ivi*
Pene quando vi sono circostanze complicate riguardo alla diserzione. *ivi*
Gli Uffiziali, e Bassi Uffiziali disertori come castigati. 18
Bassi-Uffiziali, e Soldati arrestati, obbligati all'aumento di servizio, saranno posti alla coda della Compagnia. *ivi*
I Disertori, che dovessero continuare a servire, saranno equipaggiati su' fordi rispettivi. 19
Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima, come puniti. *ivi*

CAP. IV. *De' Soldati assenti con licenza, o usciti dallo Spedale; e delle Reclute.* *ivi*
Soldati con licenza, che ritornano nel termine di tre mesi dopo spirata questa, godranno del Ritorno volontario. *ivi*
Dopo i tre mesi saranno esclusi da tal grazia. 20
Se sono arrestati fra i tre mesi. *ivi*
Soldati usciti dallo Spedale, che non giungono al Reggimento nel termine fissato nel viglietto di uscita. *ivi*
Se sono arrestati fuori della strada prescritta nel viglietto di uscita. *ivi*
Recluta fuggita, se ritorna fra due mesi, o dopo. 21
Se sia arrestata fra i due mesi, o dopo; e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. *ivi*
Se siasi allontanata dal cammino, che conduce direttamente al Reggimento, e vi giunga fra due mesi; o se sia arrestata prima, o dopo i due mesi: e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. *ivi*
Se non abbia proseguito il cammino, e si presenti al Corpo fra due mesi; se sia arrestata fra due mesi, o dopo; o vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. 22
Pratica per inviar le Reclute al Reggimento. *ivi*
Pratica per le Reclute fuggite, che vogliono profittare del Ritorno volontario. 23
Annunzio di altre prescrizioni per le Reclute, che godono del Ritorno volontario. 24

Re-

Recluta ingaggiata per due Corpi, se dichiava il secondo ingaggiamento nel primo Corpo. *ivi*
Se non lo dichiara, ed è scoperta. *ivi*
Se lo dichiara nel secondo Corpo. 25
E se non lo dichiara, ed è scoperta. *ivi*
Recluta ingaggiata in due Reggimenti, che non ritorna ad alcuno de' due. *ivi*
Che prende più di due ingaggiamenti. 26
Recluta, che nell' ingaggiarsi abbia dato falsi segni di sua persona. *ivi*
Bassi-Ufiziali, e Soldati, riformati per infermità, o cassati vergognosamente, se non lo dichiarino nel prendere nuovo ingaggiamento. *ivi*
Ufiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno al Soldato, avendo scienza del primo. 27
Gentiluomini, che nell' ingaggiarsi avranno taciuta la loro condizione. *ivi*

CAP. V. *Del Giudizio de' Disertori.* *ivi*
Annunzio pel giudizio contumaciale contro de' Disertori. *ivi*
Lo stesso, contro i Soldati, che non ritornano nel tempo stabilito dopo spirata la licenza, o dopo usciti dallo Spedale. 28
Lo stesso, contro i Soldati esclusi dal Ritorno volontario per le circostanze aggravanti della diserzione. *ivi*
Sentenze in contumacia a chi rimesse. *ivi*
Ricerche da farsi dagli Ufiziali, Bassi-Ufiziali, e Magistrati per rinvenire, ed arrestare i Disertori. *ivi*
Punizione per gli Ufiziali locali, Magistrati, Birri, e Paesani ignobili, che trascurano l'arresto de' Disertori; e pe' Birri, e Paesani ignobili, che, incaricati di condurre Disertori, li lasciano fuggire. 29
Sorteggio pe' Disertori di uno stesso Reggimento, condannati a pena capitale. *ivi*
Capo-Complotto escluso dal Sorteggio. *ivi*
Pena per quelli, che, dopo il Sorteggio, siano esclusi dalla pena Capitale. 30
Preserizione pe' Sacri asili, dove rifuggono i rei. *ivi*
Modo come riabilitare al servizio i puniti colla pena della bacchetta, data per delitti non infamanti. 32
Procedimento de' Consigli di Guerra sul delitto della diserzione, ed in quali casi. 33
Esecuzione delle sentenze de' Consigli di Guerra. *ivi*
Disertori attualmente sotto il Giudice, o tuttavia assenti, come trattati. 34

CAP. VI. *Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arrestare tutti i Disertori.* 35
Divieto, e pene per chi protegge, nasconde, ricetta, assiste, o impiega Disertori. *ivi*
Pene contro i Paesani, che trascurano l'arresto de' Disertori. *ivi*
Che colle arme liberano i Disertori dalle mani de' Catturanti. 36
Che facessero i Seduttori, o Reclutanti stranieri. *ivi*
Che tentassero di sedurre Bassi-Ufiziali, e Soldati a disertare, e ad ingaggiarsi in altro Reggimento, o a prendere altro stato. 37
Che vendessero, prestassero, o donassero vestimenti, ed utensilj, per fuggire, ai Soldati, e Bassi-Ufiziali. *ivi*
Che insegnassero il cammino ai Disertori, o il mezzo da mettersi in salvo. 38
Che comperassero, o nascondessero abiti di munizione de' Bassi-Ufiziali, e Soldati, o ne comperassero altri effetti. *ivi*
Che da parte de' Corruttori portassero ambasciate, o lettere ai Bassi-Ufiziali, o Soldati per indurgli a disertare; o che portassero ad essi le loro lettere, e non ai Comandanti. 39

Con-

Contro le Università, a portata di distinguere i colpi di Cannone delle Piazze, e de' Castelli, ed altro segno, che trascurassero di spedir gente per l'arresto de' Disertori. 40
Contro i Borghi, Villaggi, e Casali, che fra tre mesi non rivelassero i Seduttori ivi alloggiati. ivi
Contro gli Ufiziali Municipali, che in Marcia alloggiassero Bassi-Ufiziali, e Soldati in luoghi distanti dall' alloggio del Reggimento; o in altra guisa contravenissero allo stabilimento per l'alloggio degli Ufiziali. 41
Ricompensa pe' Soldati, Miliziotti, Birri, e Pagani, che arrestano Disertori. 42
Dove si debbono condurre i Disertori arrestati da Miliziotti, Birri, e Pagani. 43
Modo come punirsi i delitti contenuti in questo Cap. VI. ivi
Conchiusione. ivi

678834
J8N

BIBLIOTECA